

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NEL SETTORE DI IGIENE AMBIENTALE

Potenzialità e criticità del quadro normativo e ruolo del
RLS nella prevenzione dei rischi sul lavoro

Prof.ssa Silvia Ciucciovino
silvia.ciucciovino@uniroma3.it

Bologna, 21 Ottobre 2016

Ricerca commissionata dalla Fondazione Rubes Triva «TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE»

FINALITA' DELLA RICERCA

approfondire in chiave interdisciplinare il tema della partecipazione delle parti sociali ed in particolare dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

GRUPPO DI LAVORO

- Ricercatori con **competenze interdisciplinari** in ambito **giuridico e organizzativo**
- Esperti della Fondazione Rubes Triva
- Responsabili del progetto: **Prof.ssa Silvia Ciucciovino**, docente di Diritto del Lavoro e **Prof.ssa Michela Marchiori** docente di Organizzazione Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma 3

Il Rapporto di Ricerca

- Realizzazione di uno studio articolato in **2 parti**:
 - **Indagine giuridica**: peculiarità del modello partecipativo italiano in materia di SSL nel confronto europeo. Criticità e opportunità degli strumenti previsti e problemi applicativi
 - **Indagine empirica**: indagine di taglio quali-quantitativo nel settore dell'igiene ambientale diretta ad evidenziare in concreto lo stato di attuazione delle norme, le più diffuse pratiche partecipative, le percezioni dei RLS in materia, il grado di consapevolezza e coinvolgimento dei lavoratori nella prevenzione

LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA SSL: CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La nozione di «partecipazione»

- **Nozione ampia** di partecipazione dei lavoratori in materia di SSL, in ambito internazionale ed europeo, che tiene conto dei diversi sistemi statali di relazioni industriali

Le indicazioni dell'O.I.L.

- Convenzione n. 187/2006 «Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro» (Raccomandazione n. 197/2006)

Quadro *promozionale* per la salute e la sicurezza del lavoro che, in una prospettiva di miglioramento continuo, prevede *l'impegno per gli Stati* ratificanti a *promuovere, in consultazione con le parti sociali, una politica, un sistema ed un programma* nazionali in materia

Le indicazioni europee: - Consultazione - Partecipazione equilibrata e indispensabile

Direttiva 89/391/CE

*11° considerando: “è indispensabile che essi [lavoratori e loro rappresentanti] siano in **grado di contribuire**, con una partecipazione equilibrata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali all’adozione delle necessarie misure di protezione”

*12°considerando: “è necessario **sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata** in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti grazie a **procedure e strumenti adeguati**, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”

*14° considerando: “i **rappresentanti dei lavoratori...esercitano funzioni di partecipazione** nel quadro della presente direttiva, in modo da garantire **un migliore livello di protezione** della sicurezza e della salute dei lavoratori”


Art. 11 Direttiva

«Consultazione e partecipazione dei lavoratori»

«I datori di lavoro **consultano** i **lavoratori e / o i loro rappresentanti** e **permettono la partecipazione** dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta :

- la **consultazione dei lavoratori**;
- **il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte**;
- la **partecipazione equilibrata** conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali»



Art. 11 Direttiva

«Consultazione e partecipazione dei lavoratori»

Il lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori

•partecipano in modo equilibrato ... o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;

•hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte

•hanno diritto a un sufficiente esonero dal lavoro senza perdita di retribuzione e a mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni

•hanno il diritto di fare ricorso all'autorità competente ... e di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.



Riflessioni sulle fonti europee:

- Il diritto di partecipazione alla SSL = come elemento essenziale da garantire nel rispetto delle **prassi nazionali**
- I soggetti della partecipazione → lavoratori **e/o** loro rappresentanze
- Non necessaria coincidenza tra rappresentanza per la sicurezza e rappresentanza sindacale
- La partecipazione *effettiva* implica → **formazione, consultazione, proposta**

MODELLI DI PARTECIPAZIONE UE IN MATERIA DI SSL A CONFRONTO

FATTORI CONDIZIONANTI

- I sistemi nazionali di relazioni industriali (cooperativi/conflittuali)
- I sistemi di rappresentanza sindacale (canale unico/doppio canale)

CRITERI DI COMPARAZIONE

- **Livello** della partecipazione alla sicurezza:
 - Istituzionale/statale
 - Collettivo/aziendale
 - Individuale
- **Natura e composizione** organi di rappresentanza per la sicurezza
- **Prerogative e funzioni** delle rappresentanze
- Presenza di ulteriori organismi di rappresentanza a **composizione paritetica** (Joint OHS Committee)

MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA NEI PAESI

2 macro-modelli di relazioni industriali e rappresentanza dei lavoratori

Canale doppio di rappresentanza

•convivenza rappresentanza aziendale dei lavoratori a base elettiva non necessariamente di estrazione sindacale (compiti di partecipazione e consultazione ma non negoziali) e rappresentanza propriamente sindacale di natura associativa (spesso esterna all'azienda) con titolarità del potere contrattuale.

•Nei sistemi a doppio canale le funzioni di partecipazione, ivi incluse quelle in materia di salute e sicurezza, sono generalmente esercitate dal comitato eletto dai lavoratori, mentre le funzioni di negoziazione sono esercitate dalla rappresentanza associativa.


•Nei sistemi a doppio canale la rappresentanza aziendale può essere formata esclusivamente da componente lavoratori (es. Germania, Austria, Paesi Bassi) oppure può essere integrata da rappresentanti della direzione aziendale (es. Belgio, Danimarca, Francia, Norvegia).

Canale unico di rappresentanza

•presenza di unico organismo di rappresentanza sindacale aziendale titolare dei poteri sia di partecipazione e consultazione, sia negoziali (es. UK, Irlanda, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Italia)

MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA NEI PAESI UE

5 macro-modelli di rappresentanza per la sicurezza



MODELLI DI PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA IN EUROPA

Prerogative delle rappresentanze in UE

- Prerogative comuni a tutte rappresentanze UE: poteri
 - Informativi
 - Consultivi
 - Propositivi
 - Controllo

- Europa centrale, Europa del Nord e Regno Unito:
 - Co - gestione

- Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca:
 - Potere di veto e di interruzione attività produttive

IL MODELLO ITALIANO PARTECIPAZIONE ALLA SSL

* Art. 9 Statuto dei lavoratori L. 300/70

* “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”

* Il bene protetto come diritto della personalità (Collocazione nel Titolo I dello Statuto intitolato “Della libertà e dignità del lavoratore”)

* Quale rappresentanza? La *neutralità* della norma statutaria rispetto alla forma di rappresentanza ai fini della SSL

* Lavoratori come comunità di rischio

* Partecipazione come diritto soggettivo individuale ad esercizio collettivo

IL MODELLO ITALIANO DI PARTECIPAZIONE ALLA SSL



- * D.lgs. 626/94 = introduce la figura del RLS
- * T.U. 81/08 = consolida **prospettiva partecipativa** nella gestione della sicurezza

PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE (commissione consultiva permanente, diritto interpello)



PARTECIPAZIONE PARITETICA E BILATERALITA' a livello territoriale



PARTECIPAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO RLS E NUOVE FUNZIONI

- * Dalla **neutralita'** della forma rappresentativa della l. 300/70 alla scelta **"sindacale"** della rappresentanza del TU

LA PARTECIPAZIONE NEL TU 81/08 A LIVELLO AZIENDALE

*“In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

*Fino a 15 dip. = di norma eletto direttamente dai lavoratori **al loro interno** oppure è individuato un **RLSTerritoriale**

*Con 16 o più dip. = eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle **rappresentanze sindacali in azienda**. In assenza di rappresentanze **è eletto** dai lavoratori al loro interno

*La contrattazione collettiva determina numero, modalità di designazione/elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per esercizio delle funzioni

CCNL IGIENE AMBIENTALE

*Rappresentante dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente” (RLSSA).

Numero dei RLSSA

- - fino a 200 lavoratori: 1 RLSSA
- - da 201 a 1000 lavoratori: 3 RLSSA
- - oltre 1000 lavoratori: 6 RLSSA

Per l’espletamento del mandato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 al RLSSA sono concesse
12 ore annue di permesso retribuito nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori
30 ore annue di permesso retribuito nelle aziende che occupano da 6 a 15 lavoratori
44 ore annue retribuite nelle aziende da 16 lavoratori in su.

Per l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), i), l) del D.Lgs. n. 81/2008 e per la partecipazione alla riunione periodica al RLSSA sono riconosciuti corrispondenti **permessi aggiuntivi** retribuiti

Riunione periodica con cadenza almeno trimestrale (più favorevole rispetto alla riunione periodica annuale prevista dall’art. 35, c. 1, TU 81/2008)

IL MODELLO ITALIANO


* Alcune riflessioni:

L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori è norma ancora vigente o può ritenersi superato dal d. lgs. 81/2008?

Ci possono essere rappresentanti tecnici, oltre quelli sindacali, data la natura dei diritti tutelati?

Quali conseguenze legate alla sindacale delle rappresentanze (accentuazione logiche conflittuali e negoziali) ?

LE PREROGATIVE e LE ATTIVITA' DEL RLS



ATTIVITA' DEI RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

VERIFICA E CONTROLLO	INFORMAZIONE	FORMAZIONE	CONSULTAZIONE	PROPOSTA
<ul style="list-style-type: none">• accede ai luoghi di lavoro• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti• avverte il datore dei rischi individuati• può fare ricorso alle autorità competenti per inidoneità misure prevenzione	<ul style="list-style-type: none">• riceve le informazioni su valutazione dei rischi e misure di prevenzione• riceve informazioni dai servizi vigilanza	<ul style="list-style-type: none">• riceve una formazione adeguata	<ul style="list-style-type: none">• consultato preventivamente e tempestivamente su valutazione dei rischi e prevenzione• consultato sulla designazione rspp, addetti al servizio di prevenzione, medico competente• consultato su organizzazione della formazione	<ul style="list-style-type: none">• promuove elaborazione individuazione e attuazione misure di prevenzione idonee• partecipa alla riunione periodica• fa proposte in merito alla prevenzione
artt. 48 - 50	art. 50	artt. 37, 48 -50	art. 50	artt. 35 e 50

MEZZI E STRUMENTI

- **tempo necessario** allo svolgimento dell'incarico **senza perdita della retribuzione (CCNL)**
- Permessi retribuiti
- Tempo di lavoro e di non lavoro
- **mezzi** e **spazi** necessari per l'esercizio delle funzioni
- accesso ai dati statistici degli infortuni sul lavoro trasmessi dal datore all'INAIL

art. 50


TUTELE

- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
- nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

art. 50

RELAZIONI E COMUNICAZIONI

RLS / LAVORATORI / DATORE DI LAVORO / ALTRI SOGGETTI



Alcuni spunti di riflessione sulle potenzialità e criticità del quadro normativo vigente

criticità

- Ambiguità dimensione individuale/collettiva del diritto alla partecipazione
- Matrice sindacale predispone alla conflittualità nelle relazioni con i vertici aziendali ?
- Quali competenze sono funzionali all'espletamento del ruolo?
- Molteplici dimensioni della "partecipazione"

opportunità

- Formazione come veicolo di effettività della partecipazione
- Partecipazione propositiva e in grado di incidere sull'organizzazione della prevenzione e della SSL
- valorizzazione dimensione "cooperativa" e non conflittuale della partecipazione
- Graduazione dei mezzi/tempi/strumenti a disposizione del RLS in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'azienda (Ruolo del CCNL)